

**DELIBERA N. 168/20/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CITYPOST S.PA PER LA  
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA LICENZA INDIVIDUALE**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 5 maggio 2020;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132),

come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

VISTO, in particolare, l’art. 103, comma 1, del succitato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* e, in particolare, l’art. 37;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto stabilito dall’art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare *“ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”*, procedere all’adozione del provvedimento finale;

VISTO l’atto di contestazione n. 26/19/DSP del 16 dicembre 2019, notificato in data 17 dicembre 2019 a Citypost S.p.A. (di seguito, Citypost o la Società), unitamente alla relazione sulle risultanze preistruttorie;

VISTA la memoria difensiva di Citypost trasmessa il 15 gennaio 2020;

CONSIDERATO che Citypost non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Il fatto e la contestazione**

Con nota del 29 ottobre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità una comunicazione con la quale Polizia Roma Capitale Gruppo Tiburtino rendeva noto di aver *“espletato un’indagine per soppressione di corrispondenza postale, poi recuperata, da parte di personale di società private all’uopo autorizzate, per un totale di 381 plichì”*.

Successivamente con nota del 15 novembre 2019, la Polizia Roma Capitale trasmetteva all’Autorità il verbale di riconsegna, del 5 settembre 2019, della corrispondenza rinvenuta in un cassonetto stradale il 31 agosto 2019, allegando allo stesso un cd con copia del materiale ritrovato.

Dalla documentazione acquisita è emerso che gli invii rinvenuti riportavano il logo “Sailpost”, marchio commerciale dell’operatore Citypost S.p.A., titolare di licenza individuale (327/2003) e di autorizzazione generale (1340/2003) nonché di licenza individuale speciale di tipo A1 5/2019.

L’attività di vigilanza condotta in relazione alla documentazione trasmessa dalla Polizia Roma Capitale ha consentito di accertare che i n. 381 invii postali affidati a Citypost, abbandonati in un cassonetto stradale, erano risalenti al mese di luglio 2019.

Si tratta per lo più di invii di posta massiva, contenenti bollette per la fornitura di servizi pubblici essenziali (servizi di comunicazione elettronica, idrici ed energetici) e comunicazioni di istituti di credito e assicurativi ed erano destinati alla città Roma Capitale.

In considerazione di tale disservizio, verificatosi nella fase di recapito, e della mancata garanzia della segretezza del contenuto della corrispondenza, come accertati in relazione agli invii postali in esame, è stata contestata, con atto n. 26/19/DSP del 16 dicembre 2019, notificato alla Società il 17 dicembre 2019, la violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 1 del Regolamento di cui alla delibera n. 129/15/CONS e art.1, comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 261/1999, sanzionabile ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del d.lgs. n. 261/1999.

## **2. Deduzioni difensive**

La Società, in data 15 gennaio 2020, ha trasmesso i propri scritti difensivi nei termini di cui all’art. 9 del Regolamento sanzioni.

Con la medesima nota, la Società ha altresì presentato istanza di accesso agli atti cui l’Autorità, con nota del 20 gennaio 2020, ha fornito riscontro, trasmettendo la documentazione richiesta alla Società.

Nella citata memoria la Società sostiene, in estrema sintesi, che le risultanze sull’attività preistruttoria, sulle quali si fonda l’atto di contestazione, smentirebbero le conclusioni ivi esposte ed escluderebbero ogni responsabilità di Citypost, e ciò in considerazione dei motivi esposti nel seguito.

In primo luogo, perché l’Autorità ha erroneamente imputato la violazione a Citypost come conseguenza del mancato controllo efficace sui propri dipendenti.

Al riguardo, la Società osserva che il portalettere in questione non solo non è dipendente di Citypost, ma neanche di T&T Roma, che per il recapito si è avvalsa a sua volta di un altro soggetto, peraltro privo di titolo abilitativo

Di conseguenza, la Società ritiene che l'unico soggetto responsabile della condotta violativa sia la società T&T Roma, affiliata alla rete di franchising Sailpost.

A sostegno della propria tesi, Citypost evidenzia di aver *“scelto la struttura a rete in franchising proprio per tenere ben distinti i profili di responsabilità delle attività, tanto che le agenzie Sailpost devono necessariamente avere una licenza individuale”*.

Nel merito, la Società nega che vi sia stato un disservizio nella fase del recapito, poiché, sostiene, T&T Roma avrebbe provveduto a recapitare gli invii in data 5 settembre 2019, pertanto si tratterebbe, ad avviso dell'operatore, di un *“allungamento”* dei tempi di consegna.

Citypost nega inoltre che sia stata violata *“la segretezza del contenuto della corrispondenza”* poiché il fatto che i plichi siano stati restituiti a T&T Roma, farebbe presumere che questi fossero integri.

Alla luce delle suesposte considerazioni la Società chiede l'archiviazione del procedimento o, in via gradata, l'applicazione del minimo edittale.

### **3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità**

Le argomentazioni fornite dalla Società in merito alla condotta violativa contestata risultano infondate sia in fatto che in diritto e non v'è contraddizione alcuna tra la ricostruzione svolta nelle risultanze preistruttorie e quanto accertato nell'atto di contestazione n. 26/19/DSP.

In via preliminare, è bene ricordare che Citypost è una società che svolge attività postale ed è titolare di Licenza individuale, di Autorizzazione Generale e di Licenza individuale speciale per la notificazione degli atti giudiziari. La Società, opera sul territorio nazionale attraverso una rete di oltre 140 Agenzie e ulteriori 270 punti, tra sportelli e strutture operative periferiche, che operano con il marchio Sailpost. Titolare del marchio e della rete nazionale è Citypost S.p.A.

Come noto, tale modello organizzativo, nel quale alcune fasi del servizio sono esternalizzate, è ampiamente utilizzato da quasi tutti gli operatori postali, molto spesso è proprio la fase del recapito ad essere affidata, attraverso varie forme contrattuali, a soggetti terzi, attraverso lo schema organizzativo della c.d. esternalizzazione della fase del recapito.

Tale schema, è stato, ad esempio, utilizzato in passato dal fornitore del servizio universale. Poste Italiane, prima del processo di internalizzazione, ha fatto ampio uso di contratti di appalto regolati da appositi *“accordi quadro”* per svolgere una fase del servizio e, in particolare quella di recapito.

Benché il recapito finale fosse in concreto svolto da altro operatore, non per questo è mai sorto alcun dubbio sull'individuazione della figura del fornitore del servizio in Poste Italiane, né sulla riconducibilità ad esso, sotto tutti i profili, della responsabilità del servizio.

Si aggiunge, ancora, che una visione unitaria dell'aggregazione di operatori postali che agiscono per fornire servizi postali sotto un unico marchio distintivo emerge dalla delibera n. 383/17/CONS sull'accesso alla rete e all'infrastruttura della rete postale di Poste Italiane, che ha fotografato un mercato in cui, in Italia, *“le reti postali alternative di dimensione nazionale, in molti casi, sono il risultato di processi di aggregazione tra operatori di dimensione sub-nazionale che, integrando le proprie infrastrutture (rete di recapito e/o filiali), riescono a coprire un'elevata porzione del territorio senza dover sostenere investimenti infrastrutturali diretti”*.

Se, dunque, in Italia, sia *l'incumbent* sia altri corrieri espresso utilizzano altri operatori nella fase di recapito, senza che ciò abbia mai posto in discussione che il fornitore del servizio dovesse essere individuato nel soggetto che organizzava il servizio e non nel terzo di cui questi si avvale, non v'è ragione di escludere che il servizio di recapito svolto da “T&T Roma” non sia imputabile a Sailpost (*ergo* Citypost).

Al riguardo, si evidenzia che nel verbale della Polizia Roma Capitale allegato alle risultanze preistruttorie, trasmesso a Citypost in riscontro alla sua richiesta di accesso agli atti, è esplicitamente scritto che *“i 381 plichi di corrispondenza postale [sono ndr] marcati all'esterno "Sailpost" (Gruppo "Citypost" S.p.A)”*, è dunque indubbio che gli invii portassero il logo della società Sailpost.

È un aspetto rilevante, questo, poiché sotto il profilo della tutela del consumatore, questi compie le sue scelte nella convinzione che il servizio identificato dallo stesso segno distintivo possieda, costantemente e su tutto il territorio nazionale, le medesime caratteristiche con standard qualitativi uniformi.

Il segno distintivo, infatti, all'interno delle forme di aggregazione imprenditoriale nel settore postale, ha la funzione di contrassegnare un servizio, che seppure reso nelle varie fasi da imprese distinte, si manifesta all'esterno come il risultato di un'attività unitaria.

Peraltro, è bene evidenziare che nella Carta di qualità pubblicata sul sito web ([https://www.sailpost.it/wpcontent/uploads/2019/03/CartaServiziSailpostFebbraio2015\\_2.pdf](https://www.sailpost.it/wpcontent/uploads/2019/03/CartaServiziSailpostFebbraio2015_2.pdf)), al punto 8, è previsto un unico indirizzo email per reclami e segnalazioni, e cioè *“reclami@sailpost.it”*, non lasciando quindi alcun margine di interpretazione in merito al fatto che vi sia un unico centro di imputazione per tutti gli aspetti relativi al servizio svolto (ed a cui chiedere l'indennizzo in caso di disservizi, salvo il diritto di regresso se previsto nelle clausole del contratto di affiliazione) .

Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'erronea imputazione della responsabilità per il mancato controllo su soggetti che non sono dipendenti della Società, deve osservarsi che la circostanza che il portalettere in questione non sia dipendente di Citypost appare del tutto irrilevante, posto che, come sin qui illustrato, l'operatore postale che gestisce il servizio può affidare la fase terminale del servizio postale - il recapito - a terzi; è poi evidente che l'aver affidato la fase del recapito ad un terzo non esime la società

che gestisce il servizio (con il proprio marchio Sailpost) da responsabilità verso gli utenti (il mittente ed il destinatario).

Ma v'è di più, la circostanza che, ad avviso della Società, sarebbe esimente, ovverosia che il portalettere non è dipendente né di Citypost né di T&T Roma, poiché quest'ultima si sarebbe servita a sua volta di un altro soggetto, privo di titolo abilitativo, oltre ad essere irrilevante ai fini della fattispecie in esame, aggrava ulteriormente la posizione di Citypost che, come soggetto che gestisce il servizio, dovrebbe controllare l'intero ciclo di espletamento del servizio fino alla fase di recapito.

Pertanto, responsabile del disservizio è Citypost, anche se la fase del recapito era stata affidata alla società T&T Roma, in virtù dei rapporti organizzativi interni creati, nel caso di specie, attraverso il contratto di *franchising*.

L'utilizzazione dell'attività di terzi prescinde dalla natura del vincolo giuridico che lega il committente (nel caso di specie Citypost) al soggetto che materialmente effettua il recapito (T&T Roma). Gli strumenti contrattuali attraverso i quali avviene questa frammentazione organizzativa possono essere i più vari (appalti, subfornitura, somministrazione, franchising ecc.).

Relativamente alle ulteriori argomentazioni fornite dalla Parte sulla ascrivibilità della condotta alla società T&T Roma si osserva, innanzitutto, che dal sito web di Sailpost (<https://www.sailpost.it/agenzia/roma-7/>) laddove risulta chiaramente che la società di cui si è avvalsa Citypost per il recapito, e cioè la T&T Roma, è una delle agenzie affiliate che compongono la rete di Sailpost e, segnatamente, l'agenzia n. 7.

Come emerge, inequivocabilmente, dalla lettura della nota integrativa al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 -12-2019 del consorzio stabile Sailpost *“Si precisa che ai sensi dell'art 2497 c.c. e seguenti, la società è soggetta ai poteri di coordinamento e controllo da parte di Citypost”*.

Si aggiunge, ancora, che il sito web della stessa Sailpost (<https://www.sailpost.it/chi-siamo/>) non lascia alcun dubbio circa la titolarità dell'attività postale: *“Oggi Sailpost è un brand consolidato in Italia che conta oltre 140 Agenzie e ulteriori 270 punti, tra sportelli e strutture operative periferiche. Titolare del marchio e della rete nazionale è la società Citypost S.p.A.”*.

Sempre sul medesimo punto, sul sito web ([https://www.sailpost.it/wp-content/uploads/2019/02/Requisiti\\_DEFINITIVO.pdf](https://www.sailpost.it/wp-content/uploads/2019/02/Requisiti_DEFINITIVO.pdf)) è possibile individuare le caratteristiche del contratto di Affiliazione Sailpost e, in particolare: *“ } Uso del marchio Sailpost } Esclusiva territoriale } Contratto di affiliazione in franchising decennale } Software per la gestione dei processi e per la fatturazione } Assistenza per l'utilizzo del software } Consulenza per la progettazione degli ambienti } Fornitura di elementi e accessori per l'arredo dei locali } Materiale operativo e commerciale } Strumenti operativi } Corsi sulle procedure di erogazione dei servizi } Corsi per la formazione commerciale } Avviamento commerciale } Assistenza di personale professionale e*

*qualificato per l'avviamento e la gestione dell'agenzia } Supporto a campagne pubblicitarie mirate a specifici settori di clientela.”*

Dall'esame delle clausole contrattuali si ricava che, al di là del mero dato formale del contratto utilizzato, attraverso i rapporti tra affiliante ed affiliato si realizza una rete che non si risolve nella mera affiliazione commerciale e nell'uso di un determinato marchio (secondo la formula ordinaria del franchising), ma che è caratterizzata dall'esercizio concreto di una direzione unitaria da parte di Citypost, con un forte potere di controllo sulla gestione dell'attività da parte degli altri soggetti del gruppo, funzionale ad assicurare i servizi postali forniti attraverso il marchio Sailpost. I partecipanti (affiliati e *franchisee*) fanno parte di un'unica organizzazione economica imprenditoriale all'interno del quale la società di vertice, Citypost, esercita un'attività di direzione e coordinamento di tutte le unità produttive.

In conclusione, sebbene le imprese affiliate siano formalmente soggetti distinti, da un punto di vista economico e sostanziale i medesimi operatori agiscono quali unità produttive e svolgono la loro attività nell'ambito di una logica imprenditoriale unitaria.

Si legge, infine, nella relazione di gestione allegata al citato bilancio, al punto 5, pagina 7, *“Il consorzio stabile Sailpost non ha proprio personale. Per lo svolgimento delle proprie attività definisce quali consorziati abbiano le capacità/competenza per svolgere quanto richiesto, ripartendone le mansioni fra gli stessi.”*

Alla luce di quanto precede, la memoria della Società non fornisce elementi che possano porre in dubbio l'esercizio di poteri di direzione, di coordinamento e di concreta ingerenza nell'attività affidata ai suoi affiliati, ma limita le proprie argomentazioni al dato formale ed esteriore.

Come diffusamente illustrato, Citypost (Sailpost) si configura incontrovertibilmente come un unico soggetto al quale deve essere ricondotto, sotto ogni profilo, il servizio postale, in tutte le varie fasi in cui si articola il servizio stesso anche se svolte singolarmente, come nel caso di specie la fase del recapito, da operatori diversi articolati sul territorio nazionale (o regionale).

È Citypost che, attraverso i soggetti terzi, offre essa stessa il servizio, organizzandolo secondo le proprie esigenze e definendone unilateralmente le condizioni tecniche ed economiche. I poteri esercitati nei confronti dei terzi superano gli ordinari schemi contrattuali di affiliazione.

Rispetto alle forme di associazioni di imprenditori secondo un modello “a rete” (consorzi, contratti di rete, contratti di affiliazione) in altri settori merceologici, nel settore postale non si verifica una semplice aggregazione di imprese con finalità di coordinamento, ma una vera e propria integrazione verticale.

Il modello basato sulla concentrazione in un'unica struttura del processo finalizzato alla prestazione del servizio è costituito da una rete di operatori, ciascuno dei quali assume il compito di svolgere una fase del ciclo “postale” con lo scopo di offrire un

servizio da destinare al mercato dando luogo ad un'unica organizzazione di attività e di lavoratori che costituisce parte integrante di un servizio complessivo.

Del resto, che questo sia il modello utilizzato da Citypost è indiscutibile anche alla luce del fatto che essa sia anche titolare di licenza individuale speciale per la notificazione degli atti giudiziari.

Come noto, infatti, ai fini del rilascio della suddetta licenza speciale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento adottato con delibera 77/18/CONS, la società ha dovuto dimostrare esattamente quanto cerca di confutare in questa sede, e cioè: *“L'aggregazione di più operatori postali in una organizzazione unitaria”* attraverso idonei accordi, qualificabili come contratti di impresa, che prevedano, inter alia, *a) l'individuazione nell'operatore capogruppo dell'unico centro di imputazione di rapporti giuridici e di qualsiasi forma di responsabilità per l'esecuzione del servizio, b) il potere dell'operatore capogruppo di esercitare in ogni momento un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative di ogni operatore postale che agisce nell'ambito dell'organizzazione unitaria nonché di intervenire mediante direttive vincolanti sulla gestione del servizio e sull'organizzazione unitaria della rete”*.

Altro argomento utilizzato nella memoria riguarda la qualificazione di quanto accaduto. Secondo la Società non si sarebbe verificato un disservizio, ma solo un prolungamento dei tempi di consegna. Su quanto affermato negli scritti difensivi, che manifesta una scarsa consapevolezza del disvalore da attribuire alla condotta, si osserva che:

a) l'evento più grave, vale a dire la distruzione della corrispondenza, è stato evitato solo grazie all'intervento della Polizia di Roma Capitale che ha recuperato gli invii abbandonati in un cassonetto stradale;

b) il periodo di tempo intercorso tra il mese di luglio 2019 (data a cui risalgono gli invii rinvenuti) e quella di riconsegna effettiva (avvenuta necessariamente dopo il 5 settembre 2019, data in cui la Polizia ha restituito la corrispondenza all'operatore) determina oggettivamente un disservizio, e anche molto grave, e non certo un mero prolungamento dei tempi di consegna.

Si aggiunge peraltro che, nella Carta di qualità, la stessa Società qualifica il ritardo nel recapito come un disservizio, che dà luogo al diritto d'indennizzo.

Priva di pregio è anche l'argomentazione relativa alla mancata violazione della riservatezza del contenuto della corrispondenza che non trova alcun riscontro su elementi oggettivi.

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risulta accertata la seguente violazione da parte di Citypost:

- combinato disposto degli artt. 1 e 3 del Regolamento di cui alla delibera n. 129/15/CONS e art.1, comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 261/1999, sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del d.lgs. n. 261/1999.

RITENUTO che la suddetta violazione sia sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 261/1999, a norma del quale *“Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro”*;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A) Gravità della violazione**

Sotto il profilo della gravità della violazione, si osserva che la Società non ha attuato un controllo efficace sull'attività, svolta dai soggetti di cui si avvale per lo svolgimento della fase del recapito, idoneo a prevenire o a rilevare con immediatezza le condotte illecite e che tali comportamenti hanno prodotto un disservizio per gli utenti, mittenti e destinatari, dei suddetti invii, sia in relazione ai tempi di recapito, sia in relazione alla mancata garanzia della segretezza del contenuto della corrispondenza durante il tempo in cui è rimasta incustodita. Inoltre, tale condotta ha arrecato danni all'utenza, laddove gli invii hanno ad oggetto, come nel caso di specie, comunicazioni dei gestori di servizi di pubblica utilità o di istituti di credito.

#### **B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Con riferimento all'opera svolta dall'agente va considerato che la Società, a seguito della restituzione da parte della Polizia, nelle memorie ha affermato di aver provveduto immediatamente al recapito degli invii ai destinatari.

#### **C) Personalità dell'agente**

Con riferimento alla personalità dell'agente, si rileva che Citypost è una società per azioni che svolge attività postale ed è titolare di Licenza individuale, di Autorizzazione Generale e di Licenza individuale speciale per la notificazione degli atti giudiziari. La Società, per le sue dimensioni operative, è dotata di un'organizzazione e di risorse idonee ad assicurare il corretto espletamento dei servizi postali offerti al pubblico e l'osservanza degli obblighi inerenti alla licenza individuale di cui è titolare. La Società, in base alle informazioni contenute nella visura camerale ordinaria, estratta dalla banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, risulta dotata, al 30 giugno 2019, di 59 addetti, 25 soci, 7 amministratori.

#### **D) Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente

atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2018, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a circa 29 milioni di euro. Non risulta disponibile il bilancio relativo all’anno 2019 di City post.

Dati più aggiornati, al 31/12/2019, sono quelli relativi al Consorzio Stabile Sailpost, società soggetta ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del Codice civile ad attività di direzione e coordinamento da parte di Citypost S.p.A., dal cui bilancio, alla voce A1 del conto economico, risultano ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a circa 21 milioni di euro.

RITENUTO di dovere determinare l’importo della sanzione amministrativa per la condotta violativa accertata nella misura di seguito indicata, ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

- euro 50.000 (cinquantamila/00) per la violazione del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del Regolamento di cui alla delibera n. 129/15/CONS e art.1, comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 261/1999, sanzionabile ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del d.lgs. n. 261/1999;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **ACCERTA**

la violazione, da parte della società Citypost S.p.A., con sede legale in legale in Via del Fischione 19, 56019 Vecchiano (PI), degli obblighi inerenti alla licenza individuale;

### **ORDINA**

alla medesima Società di pagare la somma di euro 50.000 (cinquantamila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

### **INGIUNGE**

alla medesima Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 168/20/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 168/20/CONS*".

I termini per l'esecuzione del presente provvedimento sono computati tenuto conto di quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dalla proroga intervenuta ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della proroga intervenuta ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 maggio 2020

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
Nicola Sansalone